



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

# **DECRETO "RISTORI"**

(Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137)

**Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137** “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*” (pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020](#), edizione straordinaria), in vigore dal 29 ottobre 2020.

## **SOMMARIO**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI..... 3**

1. Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 1) ..... 3
2. Disposizioni in materia di credito sportivo (art. 2) ..... 6
3. Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 7) ..... 6
4. Fondo anticipazioni liquidità - Regioni a statuto speciale (art. 33) ..... 7

### **DISPOSIZIONI FISCALI ..... 7**

1. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 8) ..... 7
2. Cancellazione della seconda rata IMU (art. 9) ..... 9
3. Proroga del termine per la presentazione del modello 770 (art. 10) ..... 10

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO ..... 10**

1. Nuovi trattamenti di CIGO, di Assegno Ordinario e di CIGD. Divieto in materia di licenziamenti. Decontribuzione per datori di lavoro privati che non richiedono trattamenti di CIG (art. 12) ..... 10
2. Reddito di Emergenza (art. 14) ..... 13
3. Scuole e misure per la famiglia (art. 22) ..... 13

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE ..... 13**

1. Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 3) ..... 13
2. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 13) ..... 13
3. Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (art. 15) ..... 14
4. Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 16) .. 17
5. Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi (art. 17) ..... 17

<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA .....</b>	<b>18</b>
1.Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura (art. 5) .....	18
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE.....</b>	<b>20</b>
1.Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali (art.6) .....	20
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA .....</b>	<b>20</b>
1.Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa (art. 4) .....	20
2.Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 23) .....	20
3.Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 24) .....	22
4.Misure relative allo svolgimento del processo amministrativo (art. 25) .....	22
5.Disposizioni in materia di giudizio contabile (art. 26) .....	23
6.Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario (art. 27) .....	23

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

### 1. Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 1)

La disposizione ha la finalità di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM 24 ottobre 2020.

E' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti la cui partita IVA risulta attiva alla data del 25 ottobre 2020 e, ai sensi dell'articolo 35 (Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, **dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1<sup>1</sup> al decreto in commento.**

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Il contributo a fondo perduto spetta **a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.** Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

---

<sup>1</sup> Di seguito, le attività economiche elencate nella tabella di cui all'Allegato 1: Trasporto con taxi (codice ATECO 493210); Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ATECO 493220); Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano (codice ATECO 493901); Alberghi (codice ATECO 551000); Villaggi turistici (codice ATECO 552010); Ostelli della gioventù (codice ATECO 552020); Rifugi di montagna (codice ATECO 552030); Colonie marine e montane (codice ATECO 552040); Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (codice ATECO 552051); Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (codice ATECO 552052); Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ATECO 553000); Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (codice ATECO 559020); Ristorazione con somministrazione (codice ATECO 561011); Attività di ristorazione connesse alle Oaziende agricole (codice ATECO 561012); Gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 561030); Gelaterie e pasticcerie ambulanti (codice ATECO 561041); Ristorazione ambulante (codice ATECO 561042); Ristorazione su treni e navi (codice ATECO 561050); Catering per eventi, banqueting (codice ATECO 562100); Bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 563000); Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codice ATECO 591300); Attività di proiezione cinematografica (codice ATECO 591400); Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport (codice ATECO 749094); Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice ATECO 773994); Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento (codice ATECO 799011); Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca (codice ATECO 799019); Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 823000-Organizzazione di convegni e fiere (codice ATECO 799020); Altra formazione culturale (codice ATECO 855209); Attività nel campo della recitazione (codice ATECO 900101); Altre rappresentazioni artistiche (codice ATECO 900109); Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice ATECO 900201); Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice ATECO 900209); Altre creazioni artistiche e letterarie (codice ATECO 900309); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codice ATECO 900400); Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) (codice ATECO 920009); Gestione di stadi (codice ATECO 931110); Gestione di piscine (codice ATECO 931120); Gestione di impianti sportivi polivalenti (codice ATECO 931130); Gestione di altri impianti sportivi nca (codice ATECO 931190); Attività di club sportivi (codice ATECO 931200); Gestione di palestre (codice ATECO 931300); Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi (codice ATECO 931910); Altre attività sportive nca (codice ATECO 931999); Parchi di divertimento e parchi tematici (codice ATECO 932100); Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codice ATECO 932910); Sale giochi e biliardi (codice ATECO 932930); Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (codice ATECO 932990); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codice ATECO 949920); Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ATECO 949990); Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) (codice ATECO 960410); Stabilimenti termali (codice ATECO 960420); Organizzazione di feste e cerimonie (codice ATECO 960905).

Per i soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato sopra citati.

Sono esclusi dall'agevolazione i soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

**Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto Rilancio), che non hanno restituito il predetto ristoro, il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per tali soggetti, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando, alla somma già corrisposta in precedenza, le seguenti percentuali:

- **100% per i codici ATECO:** Trasporto con taxi (493210); Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (493220);
- **150% per i codici ATECO:** Alberghi (551000); Villaggi turistici (552010); Ostelli della gioventù (552020); Rifugi di montagna (552030); Colonie marine e montane (552040); Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (552051); Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (552052); Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (553000); Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (559020); Gelaterie e pasticcerie (561030); Gelaterie e pasticcerie ambulanti (561041); Bar e altri esercizi simili senza cucina (563000);
- **200% per i codici ATECO:** Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano (493901); Ristorazione con somministrazione (561011); Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (561012); Ristorazione ambulante (561042); Ristorazione su treni e navi (561050); Catering per eventi, banqueting (562100); Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (591300); Attività di proiezione cinematografica (591400); Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport (749094); Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (773994); Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento (799011); Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio (799019); Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (799020); 823000 Organizzazione di convegni e fiere (823000); Altra formazione culturale (855209); Attività nel campo della recitazione (900101); Altre rappresentazioni artistiche (900109); Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (900201); Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (900209); Altre creazioni artistiche e letterarie (900309); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (900400); Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse

(comprende le sale bingo) (920009); Gestione di stadi (931110); Gestione di piscine (931120); Gestione di impianti sportivi polivalenti (931130); Gestione di altri impianti sportivi (931190); Attività di club sportive (931200); Gestione di palestre (931300); Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi (931910); Altre attività sportive (931999); Parchi di divertimento e parchi tematici (932100); Sale giochi e biliardi (932930); Altre attività di intrattenimento e di divertimento (932990); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (949920); Attività di altre organizzazioni associative (949990); Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) (960410); Stabilimenti termali (960420); Organizzazione di feste e cerimonie (960905);

- **400% per il codice ATECO:** Discoteche, sale da ballo night-club e simili (932910).

**Per i soggetti che non hanno richiesto il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020**, la nuova agevolazione è riconosciuta previa presentazione di apposita istanza all' Agenzia delle entrate esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

Per tali soggetti e per quelli che, registrando un fatturato superiore a 5 milioni di euro, erano stati esclusi dall' agevolazione di cui al citato art. 25, il contributo a fondo perduto è determinato applicando le percentuali sopra riportate al valore calcolato sulla base dei dati presenti nell' istanza da trasmettere all' Agenzia delle entrate e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo 25.

In concreto, per la determinazione del contributo da concedere, si dovranno seguire i seguenti passaggi:

- calcolare la differenza tra l' ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del 2019;
- a tale differenza applicare il 20 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 400 mila euro (nel periodo di imposta 2019); il 15 per cento per quelli con ricavi e compensi tra 400 mila e fino a 1 milione di euro (nel periodo di imposta 2019); il 10 per cento per quelli con ricavi e compensi oltre 1 milione di euro (nel periodo di imposta 2019);
- al valore ottenuto, applicare le percentuali riportate nell' Allegato 1 del decreto (sopra richiamate), fissate per ciascun codice ATECO ammissibile.

In ogni caso, l' importo del contributo di cui all' articolo in commento non può essere superiore a euro 150.000.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, in assenza dei requisiti di fatturato richiesti per l' accesso alla misura, il contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell' Allegato 1 agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per i soggetti che non hanno richiesto il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del decreto-legge n.34/2020, le istanze dovranno essere trasmesse nei termini e con le modalità indicate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, nel quale dovrà essere indicata ogni ulteriore disposizione per l'attuazione dell'articolo in commento.

L'agevolazione si attua nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

In relazione all'entrata in vigore delle nuove disposizioni è abrogato l'art. 25-bis (Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento) del decreto legge n. 34/2020.

Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **potranno essere individuati ulteriori codici ATECO rispetto a quelli indicati nell'Allegato 1**, a condizione che i relativi settori siano stati direttamente danneggiati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020.

Lo stanziamento complessivo per la misura è pari a 2.508 milioni di euro.

## **2. Disposizioni in materia di credito sportivo (art. 2)**

La disposizione è relativa al rifinanziamento in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 del comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 destinato alla concessione contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

## **3. Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 7)**

L'articolo istituisce un nuovo aiuto di Stato, nella forma di contributo a fondo perduto, a beneficio delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, interessate dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

Ai fini dell'attuazione della misura agevolativa, si dispone lo stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

La platea delle imprese beneficiarie della misura, i criteri per la concessione del contributo e le modalità di attuazione verranno stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome.

L'Agenzia delle Entrate è delegata all'attuazione della misura, sulla base delle modalità attuative individuate dal citato decreto ministeriale.

L'aiuto dovrà essere notificato alla Commissione europea nell'ambito delle misure emergenziali individuate dal Quadro temporaneo europeo degli aiuti di Stato.

#### **4. Fondo anticipazioni liquidità - Regioni a statuto speciale (art. 33)**

La norma, introducendo criteri di flessibilità nell'utilizzo pluriennale del Fondo anticipazione di liquidità nell'ambito della contabilità pubblica, è finalizzata a consentire un ampliamento delle capacità di spesa delle Regioni a statuto speciale per il 2020.

### **DISPOSIZIONI FISCALI**

#### **1. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 8)**

Con la disposizione in esame, la fruizione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda viene estesa ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020**, in favore delle imprese operanti in settori economici riportati nella tabella allegata<sup>2</sup> al decreto in esame.

Il meccanismo agevolativo si basa, con opportune integrazioni di favore, sulle stesse disposizioni recate dall'art. 28 del decreto Rilancio (decreto legge n.34 del 2020, convertito con

---

<sup>2</sup> Di seguito, le attività economiche elencate nella tabella di cui all'Allegato 1: Trasporto con taxi (codice ATECO 493210); Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ATECO 493220); Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano (codice ATECO 493901); Alberghi (codice ATECO 551000); Villaggi turistici (codice ATECO 552010); Ostelli della gioventù (codice ATECO 552020); Rifugi di montagna (codice ATECO 552030); Colonie marine e montane (codice ATECO 552040); Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (codice ATECO 552051); Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (codice ATECO 552052); Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ATECO 553000); Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (codice ATECO 559020); Ristorazione con somministrazione (codice ATECO 561011); Attività di ristorazione connesse alle Oaziende agricole (codice ATECO 561012); Gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 561030); Gelaterie e pasticcerie ambulanti (codice ATECO 561041); Ristorazione ambulante (codice ATECO 561042); Ristorazione su treni e navi (codice ATECO 561050); Catering per eventi, banqueting (codice ATECO 562100); Bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 563000); Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codice ATECO 591300); Attività di proiezione cinematografica (codice ATECO 591400); Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport (codice ATECO 749094); Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice ATECO 773994); Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento (codice ATECO 799011); Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca (codice ATECO 799019); Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 823000-Organizzazione di convegni e fiere (codice ATECO 799020); Altra formazione culturale (codice ATECO 855209); Attività nel campo della recitazione (codice ATECO 900101); Altre rappresentazioni artistiche (codice ATECO 900109); Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice ATECO 900201); Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice ATECO 900209); Altre creazioni artistiche e letterarie (codice ATECO 900309); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codice ATECO 900400); Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) (codice ATECO 920009); Gestione di stadi (codice ATECO 931110); Gestione di piscine (codice ATECO 931120); Gestione di impianti sportivi polivalenti (codice ATECO 931130); Gestione di altri impianti sportivi nca (codice ATECO 931190); Attività di club sportivi (codice ATECO 931200); Gestione di palestre (codice ATECO 931300); Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi (codice ATECO 931910); Altre attività sportive nca (codice ATECO 931999); Parchi di divertimento e parchi tematici (codice ATECO 932100); Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codice ATECO 932910); Sale giochi e biliardi (codice ATECO 932930); Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (codice ATECO 932990); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codice ATECO 949920); Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ATECO 949990); Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) (codice ATECO 960410); Stabilimenti termali (codice ATECO 960420); Organizzazione di feste e cerimonie (codice ATECO 960905).

modificazioni, nella legge n.77 del 2020), in quanto compatibili con la finalità del nuovo istituto agevolativo.

Per maggior chiarezza espositiva occorre, pertanto, rappresentare in forma integrata la nuova misura rispetto al quadro normativo preesistente.

### **1.1. Il quadro normativo di riferimento preesistente**

Come noto, in base al citato articolo 28 - come modificato da ultimo dal decreto legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 126/2020 - **ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 5 milioni di euro**, viene riconosciuto un credito di imposta:

1. nella misura del **60%**, dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione degli immobili destinati allo svolgimento dell'attività economica;
2. nella misura del **30%**, dell'ammontare mensile dei canoni relativi ai contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento delle attività. La misura in esame si applica con aliquota del **50%** nel caso di strutture **turistico-recettive**.

Per quanto riguarda le **strutture alberghiere, agrituristiche, termali, nonché le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator**, il credito d'imposta viene riconosciuto indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Alle **imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi, nel 2019, superiori a 5 milioni di euro**, il credito di imposta viene riconosciuto:

1. nella misura del **20%**, dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione degli immobili;
2. nella misura del **10%**, dell'ammontare mensile dei canoni relativi ai contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento delle attività.

Il beneficio in parola è commisurato all'importo del canone versato con riferimento a ciascuno dei mesi di **marzo, aprile, maggio e giugno 2020**, e per le **strutture turistico ricettive con attività solo stagionale**, con riferimento a ciascuno dei mesi di **aprile, maggio giugno e luglio 2020**.

Per le **imprese turistico ricettive** viene previsto il beneficio **fino al 31 dicembre 2020**.

Il beneficio spetta a condizione che i soggetti locatari, indipendentemente dal tipo di attività svolta, abbiano subito, nei **mesi di riferimento**, una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi **di almeno il 50%** rispetto ai corrispondenti mesi del precedente periodo d'imposta.

### **1.2. Il nuovo quadro di riferimento normativo recante integrazioni di maggior favore**

Con il Decreto in esame – cd Ristori -, come anticipato in premessa, il nuovo credito di imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, viene applicato con

riferimento ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020**, con le regole descritte nel precedente paragrafo, ove compatibili, esclusivamente in favore dei soggetti locatari che svolgono le attività elencate nella Tabella di cui all'Allegato 1 al decreto in esame (cfr nota 1).

Il beneficio, nella nuova configurazione, spetta per le elencate attività, **indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi relativi al periodo d'imposta precedente (2019)**.

Viene, in ogni caso, mantenuta **la condizione** di accesso al beneficio in presenza **di un calo del fatturato** pari almeno al **50%**, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del precedente periodo d'imposta 2019. Restano, comunque, in vigore le disposizioni che consentono l'accesso al beneficio, indipendentemente dalla perdita di fatturato, disciplinate all'art. 28, comma 5, del decreto Rilancio.<sup>3</sup>

Il credito di imposta, infine, trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"*, con il quale sono state riconosciute ammissibili, fino al 31 dicembre 2020, alcune particolari tipologie di aiuti di Stato.

## **2. Cancellazione della seconda rata IMU (art. 9)**

Con l'art. 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 (cd. decreto Agosto), è stata prevista l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU, relativa al 2020, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, per alcune categorie di immobili:

1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
4. immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

---

<sup>3</sup> Ai sensi del comma 5 dell'art. 28 del decreto Rilancio, il credito d'imposta spetta anche in assenza di un calo del fatturato di almeno il 50% ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Con la disposizione in esame, l'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU, per l'anno 2020 - in scadenza il 16 settembre 2020 - è stata estesa agli immobili e relative pertinenze, in cui si esercitano le **attività elencate nella tabella di cui all'Allegato 1 al decreto in esame (cfr. nota 1)**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate<sup>4</sup>.

Il beneficio trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

### **3. Proroga del termine per la presentazione del modello 770 (art. 10)**

Con la presente disposizione, il termine per la presentazione del modello 770, relativo all'anno di imposta 2019, è prorogato dal 31 ottobre 2020 (in realtà, il termine ultimo è il 2 novembre, essendo il 31 ottobre 2020 un giorno festivo) al 10 dicembre 2020.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

### **1. Nuovi trattamenti di CIGO, di Assegno Ordinario e di CIGD. Divieto in materia di licenziamenti. Decontribuzione per datori di lavoro privati che non richiedono trattamenti di CIG (art. 12)**

**1.1.** In merito ai **trattamenti di integrazione salariale**, la disposizione in commento, nel confermare l'impianto normativo definito dal D.L. n. 104/2020, c.d. Decreto "Agosto", prevede il riconoscimento di un ulteriore periodo di CIGO, di Assegno Ordinario e di CIGD di cui agli artt. da 19 a 22 *quinquies* del D.L. n. 18/2020 per una durata massima di sei settimane - collocate nell'arco temporale tra il 16 novembre al 31 gennaio 2021 - a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1 del D.L. "Agosto" collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle predette sei settimane.

Le sei settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di nove + nove settimane di cui all'art. 1, D.L. "Agosto", decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza COVID-19.

---

<sup>4</sup> Con riferimento alla previsione espressa di tale condizione, è stato precisato nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto in commento (AS1994), che *"le nuove disposizioni non sono dirette a superare quanto già statuito dal citato art. 78, che resta fermo per espressa disposizione normativa. Per cui, le fattispecie già contemplate dall'art. 78 [ai punti 1) e 3) come sopra evidenziati], che non prevedono la condizione della corrispondenza tra il proprietario dell'immobile e il gestore dell'attività ivi esercitata, continuano ad applicarsi secondo tale disposizione, indipendentemente dal fatto che le stesse siano ricomprese nella tabella allegata al decreto e che la norma preveda in generale la suddetta condizione."*

Per i datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane è previsto il versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto:

- dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
- dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019;
- dai datori di lavoro che siano appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive.

Ai fini dell'accesso alle sei settimane il datore di lavoro deve presentare all'INPS domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato.

In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%.

L'INPS autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale.

Il termine di decadenza per l'invio delle domande è la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto, se tale ultima data è posteriore a quella "ordinaria" di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli

stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.

**1.2.** In materia di licenziamenti, l'articolo 12 proroga al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento collettivo prevedendo la preclusione di avvio di nuove procedure e la sospensione di quelle già avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Fino alla medesima data sono altresì preclusi i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure di cui all'art. 7, l. m. 604/1966.

Le preclusioni e le sospensioni dei licenziamenti non si applicano nelle ipotesi di:

licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;

- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 22/2015;
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

**1.3.** Con riferimento alla decontribuzione, l'articolo 12 proroga l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 3, del D.L. "Agosto" per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, a favore dei datori di lavoro che non richiedono i suddetti trattamenti di sei settimane.

Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile, ed è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea.

I datori di lavoro che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale relativi alle sei settimane.

## **2. Reddito di Emergenza (art. 14)**

La disposizione riconosce ulteriori mensilità di Reddito di Emergenza (cd. REM) ai nuclei familiari già beneficiari per i mesi di novembre e dicembre 2020.

Il REM è altresì riconosciuto, per una singola quota, ai nuclei familiari in possesso degli specifici requisiti reddituali previsti dalla norma.

## **3. Scuole e misure per la famiglia (art. 22)**

Viene estesa la possibilità di fruire dello *smart working*, durante l'eventuale periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per i contatti di cui all'art. 21 bis, D.L. "Agosto", in favore dei genitori lavoratori dipendenti con figli minori di anni 16 (anziché di anni 14), anche nei casi di sospensione dell'attività didattica.

Per quanto riguarda i congedi, indennizzabili nella misura del 50% dall'INPS e fruibili ove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in *smart working*, viene estesa la possibilità di ricorrervi nel caso in cui sia disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

Invece, in caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione od indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE**

### **1. Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 3)**

Con la norma in esame, viene istituito il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche" con stanziamento, per l'anno 2020, di 50 milioni di euro. Destinatari delle misure di sostegno sono le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno subito la cessazione o riduzione dell'attività per effetto delle disposizioni sulla sospensione delle attività sportive.

Con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport, che stabilisce la ripartizione delle risorse, viene disposta l'erogazione delle misure in argomento.

### **2. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art.13)**

La norma dispone la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail di competenza novembre 2020, a favore dei datori di lavoro privati rientranti nei settori, soggetti alle misure restrittive di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre u.s., con attività prevalente riconducibile ai codici ATECO di cui all'Allegato 1<sup>5</sup> del Decreto in commento.

---

<sup>5</sup> Di seguito, le attività economiche elencate nella tabella di cui all'Allegato 1: Trasporto con taxi (codice ATECO 493210); Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ATECO 493220); Gestioni di funicolari, ski-lift e

Importante è il fatto che i dati identificativi verranno comunicati dall’Agenzia dell’Entrate ad Inps ed Inail consentendo così il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

Viene inoltre stabilito che il versamento dei contributi e premi sospesi possa avvenire, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Si decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

La concessione di tali agevolazioni è subordinata alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

### **3. Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (art. 15)**

#### *3.1 Lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo di cui all’art. 9 del D.L. n. 104/2020 (comma 1)*

La norma riconosce una nuova erogazione una tantum dell’indennità pari a 1.000 euro, introdotta dal Decreto Agosto, in favore dei dipendenti stagionali, dei dipendenti a tempo determinato e dei lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali,

---

seggioie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano (codice ATECO 493901); Alberghi (codice ATECO 551000); Villaggi turistici (codice ATECO 552010); Ostelli della gioventù (codice ATECO 552020); Rifugi di montagna (codice ATECO 552030); Colonie marine e montane (codice ATECO 552040); Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (codice ATECO 552051); Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (codice ATECO 552052); Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ATECO 553000); Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (codice ATECO 559020); Ristorazione con somministrazione (codice ATECO 561011); Attività di ristorazione connesse alle Oaziende agricole (codice ATECO 561012); Gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 561030); Gelaterie e pasticcerie ambulanti (codice ATECO 561041); Ristorazione ambulante (codice ATECO 561042); Ristorazione su treni e navi (codice ATECO 561050); Catering per eventi, banqueting (codice ATECO 562100); Bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 563000); Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codice ATECO 591300); Attività di proiezione cinematografica (codice ATECO 591400); Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport (codice ATECO 749094); Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice ATECO 773994); Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento (codice ATECO 799011); Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca (codice ATECO 799019); Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 823000-Organizzazione di convegni e fiere (codice ATECO 799020); Altra formazione culturale (codice ATECO 855209); Attività nel campo della recitazione (codice ATECO 900101); Altre rappresentazioni artistiche (codice ATECO 900109); Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice ATECO 900201); Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice ATECO 900209); Altre creazioni artistiche e letterarie (codice ATECO 900309); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codice ATECO 900400); Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) (codice ATECO 920009); Gestione di stadi (codice ATECO 931110); Gestione di piscine (codice ATECO 931120); Gestione di impianti sportivi polivalenti (codice ATECO 931130); Gestione di altri impianti sportivi nca (codice ATECO 931190); Attività di club sportivi (codice ATECO 931200); Gestione di palestre (codice ATECO 931300); Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi (codice ATECO 931910); Altre attività sportive nca (codice ATECO 931999); Parchi di divertimento e parchi tematici (codice ATECO 932100); Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codice ATECO 932910); Sale giochi e biliardi (codice ATECO 932930); Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (codice ATECO 932990); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codice ATECO 949920); Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ATECO 949990); Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) (codice ATECO 960410); Stabilimenti termali (codice ATECO 960420); Organizzazione di feste e cerimonie (codice ATECO 960905).

nonché dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 e dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, al ricorrere dei requisiti stabiliti nel decreto sopra richiamato.

### 3.2 Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 2)

La disposizione in esame disciplina il riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva - di ammontare pari a 1.000 euro - a beneficio dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali nonché dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. L'erogazione di tali indennità è subordinata alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019-29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del decreto in esame), allo svolgimento della prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto periodo e alla non titolarità di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

### 3.3 Dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 5)

La norma in esame dispone l'erogazione di un'indennità onnicomprensiva - pari a 1.000 euro - in favore dei lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che risultino cumulativamente:

- titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolari, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- non titolari, all'entrata in vigore del decreto in esame, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

### 3.4. Lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 (commi 3 e 4)

Viene disposta la concessione di un'indennità onnicomprensiva di 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito specificati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nello stesso periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;

- lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del codice civile) e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del Decreto in esame. In relazione a tali contratti, i lavoratori in questione devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione Separata INPS, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 29 ottobre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità, alla data di presentazione della domanda, tutti i soggetti sopra indicati non devono risultare titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello intermittente, e non devono essere titolari di pensione.

### 3.5. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (comma 6)

Viene riconosciuta un'indennità onnicomprensiva, di 1.000 euro, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati a tale Fondo dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. Tale indennità è riconosciuta anche a beneficio dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni in argomento con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto in esame, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

### 3.6. Disposizioni finali (comma 7, 8, 9)

Tutte le indennità in argomento, che non concorrono alla formazione del reddito, non sono cumulabili tra loro e con l'indennità di cui all'art. 14 (Reddito di emergenza) del presente decreto.

È fissato al 30 novembre 2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande di accesso, secondo il modello e le modalità stabilite dall'INPS, alle indennità disciplinate ai commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo in commento.

L'erogazione delle indennità è effettuata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020, il cui rispetto viene monitorato dal medesimo Istituto che, in caso di scostamenti dal limite, anche prospettici, non adotta altri provvedimenti concessori.

Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui all'art. 9 (Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo) del D.L. n. 104/2020.

#### **4. Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 16)**

Per le aziende delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese quelle produttrici di vino e birra, la norma dispone l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, dovuti dal datore di lavoro per il mese di novembre 2020, con scadenza di pagamento entro il 16 dicembre 2020.

Nell'esonero non sono ricomprese altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, stabiliti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo dell'esonero. Resta ferma, inoltre, l'aliquota di computo dei trattamenti pensionistici.

Spetta all'INPS verificare la corretta rispondenza dei codici ATECO relativi alle attività svolte dalle aziende che beneficiano dell'esonero in commento.

#### **5. Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi (art.17)**

La disposizione disciplina il riconoscimento, per il mese di novembre 2020, di un'indennità di 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito, risulta incompatibile con la fruizione di altro reddito da lavoro (ossia i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità), del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, del trattamento ordinario di integrazione salariale e dell'assegno ordinario (di cui agli artt. 19 e 20 del D.L. n. 18/2020), dell'assegno ordinario di solidarietà (di cui all'art. 21 del D.L. n. 18/2020) e della cassa integrazione in deroga (di cui all'art. 22 del D.L. n. 18/2020).

Non si ha diritto, altresì, all'indennità in esame anche in caso di godimento delle indennità previste dal Decreto Cura Italia - così come prorogate e integrate dal Decreto Rilancio, dal Decreto Agosto e dal presente Decreto - in favore dei liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'art. 27), dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali dell'Ago (di cui all'art. 28), dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali (di cui all'art. 29), dei lavoratori del settore agricolo (di cui all'art. 30) e dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (di cui all'art. 38).

È, altresì, prevista l'incompatibilità con l'indennità di cui all'art. 44 del D.L. n. 18/2020 (indennità per lavoratori autonomi o dipendenti che hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro o l'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

È stabilito, inoltre, che le domande - unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti - siano presentate entro il 30 novembre prossimo, tramite la piattaforma informatica (di cui all'art.

5 del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 6 aprile 2020), alla società Sport e Salute S.p.a..

Quest'ultima provvede ad erogare l'indennità nel limite massimo di 124 milioni di euro per il 2020, cessandone il riconoscimento in caso di scostamenti che possano emergere dal monitoraggio della spesa.

Per il mese di novembre 2020, la stessa indennità di 800 euro è erogata automaticamente ai soggetti ancora in possesso dei necessari requisiti e già beneficiari, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, delle indennità di cui all'art. 96 del D.L. n. 18/2020, all'art. 98 del D.L. n. 34/2020 e all'art. 12 del D.L. n. 104/2020. Per l'erogazione automatica in favore di coloro che hanno già usufruito dell'indennità per il mese di giugno (di cui all'art. 12 del D.L. n. 104/2020), si considerano cessati a causa dell'emergenza da Covid-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA**

### **1. Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura (art. 5)**

La norma, al comma 1, incrementa di **100 milioni di euro** la dotazione della sola parte corrente del **Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo** istituito, nello stato di previsione del MIBACT, con la misura di cui all'art.89, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, per sostenere tali settori a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. La dotazione complessiva del fondo passa pertanto a 435 milioni di euro di cui 285 milioni per la parte corrente e 150 milioni per gli interventi in conto capitale.

Al comma 2 si incrementa di **400 milioni di euro**, per l'anno 2020, la dotazione del fondo destinato a sostenere, **agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici**, istituito nello stato di previsione del MIBACT, portando quindi la dotazione complessiva del medesimo da 265 a 665 milioni di euro. Ricordiamo che la misura era stata introdotta con il comma 1 dell'art.182 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, con uno stanziamento iniziale di 25 milioni di euro, destinato a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. Successivamente, come previsto al comma 1 lettera c) del decreto legge 14 agosto 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n.126, l'ambito di applicazione era stato esteso alle **guide e accompagnatori turistici**, aumentando contestualmente lo stanziamento a 265 milioni di euro.

Al comma 3 si introduce invece la misura di incremento, per **50 milioni di euro**, della dotazione del **fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali**, istituito, secondo quanto previsto al comma 2 dell'art.183 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con uno stanziamento iniziale di 171,5 milioni di euro per il sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria - compresi le imprese e i

lavoratori della filiera di produzione del libro - a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. La misura è destinata, altresì, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Anche in questo caso era intervenuto un successivo incremento della dotazione del fondo, per 60 milioni di euro, che ne portava quindi la capienza complessiva a 231,5 milioni, come previsto al comma 1, lettera a) dell'art.80 del decreto legge 14 agosto 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126. La misura introdotta al comma qui in analisi porta, dunque, la dotazione complessiva del fondo a 281,5 milioni di euro.

Il comma 4 riprende la misura relativa al **rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura** introdotta all'art.88 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificata con le disposizioni del comma 11 dell'art.183 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77. Si tratta della misura che prevede il rimborso, tramite voucher, dei titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e dei biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. Tale previsione riguardava i casi in cui interveniva la sopravvenuta impossibilità della prestazione, a seguito dell'adozione delle misure per il contenimento dell'epidemia contenute nel D.P.C.M. 8 marzo 2020, e comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da COVID-19, per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del citato D.P.C.M. fino al 30 settembre 2020. La norma qui in analisi introduce nuovamente tale modalità di rimborso, con le stesse regole fissate al summenzionato art. 88 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, per il periodo intercorrente dal 26 ottobre 2020 - data di entrata in vigore del DPCM 24 ottobre 2020 - al 31 gennaio 2021 ma, in questo caso, limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo.

Al comma 6 si interviene sulla misura denominata **Tax credit vacanze**, introdotta con la disposizione di cui all'art.176 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77. Viene esteso al 30 giugno 2021 il termine – precedentemente fissato al 31 dicembre 2020 – entro cui i soggetti che hanno richiesto e ottenuto il tax credit potranno utilizzarlo, sempre nella misura stabilita pari all'80%, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast, che può essere corrisposto anche con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator. Resta immutata, anche alla luce delle modifiche così introdotte, la disposizione che prevede che la richiesta dell'agevolazione debba essere comunque presentata dal richiedente entro il 31 dicembre dell'anno corrente.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE**

### **1. Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali (art.6)**

Viene aumentata di 150 milioni di euro per l'anno 2020 la disponibilità del "Fondo rotativo 394" di cui all'art. 2, comma 1 del D.L 28 maggio 2018, n. 251 e viene incrementata di 200 milioni di euro l'autorizzazione di spesa del Fondo per la promozione integrata (ex art.72 del DL Cura Italia, n.18/2020) con l'esclusivo riferimento alla componente dedicata all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto per le imprese esportatrici che ottengono crediti agevolati a valere sul sopracitato Fondo rotativo 394.

Viene, inoltre, integrata la disposizione normativa a sostegno delle fiere previste all'art. 91, comma 1 del DL n. 104/2020 (c.d. decreto Agosto), con l'estensione dei benefici riconosciuti agli enti fieristici anche alle imprese la cui attività prevalente sia ugualmente l'organizzazione di fiere di rilievo internazionale. Tali benefici includono ora anche contributi a fondo perduto erogabili da Simest spa e commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1 marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA**

### **1. Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa (art. 4)**

La disposizione, modificando l'art. 54-ter, comma 1, del DL 18/2020, proroga, fino al 31 dicembre 2020, la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa e rende inefficaci quelle eventualmente effettuate dal 25 ottobre 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.

### **2. Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 23)**

Dal 29 ottobre (data di entrata in vigore del decreto in esame) e fino al termine dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 gennaio 2021, si applicano le seguenti disposizioni, sinteticamente di seguito riportate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 221 del DL 34/2020 (cfr. nostra [nota del 21 luglio 2020](#)) ove non espressamente derogate:

- si consente al pubblico ministero ed alla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, di avvalersi di collegamenti da remoto per compiere atti che richiedano la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, esperti o di altre persone, salvo opposizione del difensore della persona indagata quando l'atto richiede la sua presenza. A tal fine, le persone chiamate a partecipare all'atto sono invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza per il collegamento da remoto che avviene alla presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria che le identifica. Il difensore partecipa da remoto, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il verbale, redatto dal pubblico ufficiale, dà conto: delle modalità di collegamento da

remoto utilizzate; delle modalità utilizzate per accertare l'identità dei partecipanti e di tutte le operazioni effettuate; dell'impossibilità di sottoscrivere il verbale per i soggetti non presenti fisicamente. La partecipazione delle persone detenute è assicurata mediante videoconferenza o collegamenti da remoto (commi 2 e 4);

- le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza di pubblico possono celebrarsi a porte chiuse ove disposto dal giudice (comma 3);
- le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono svolgersi con collegamenti da remoto con modalità idonee ad assicurare la salvaguardia del contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Il giudice comunica preventivamente ai difensori delle parti, al pubblico ministero ed agli altri soggetti partecipanti, giorno ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità degli assistiti che, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Se gli assistiti sono agli arresti domiciliari, possono partecipare all'udienza di convalida, insieme al difensore, dal più vicino ufficio di polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale delle modalità del collegamento, delle modalità di identificazione dei partecipanti e di tutte le operazioni. Queste disposizioni non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti né, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali (comma 5);
- in deroga a quanto previsto dall'art. 221, comma 7, del DL 34/2020, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario (comma 7);
- per la trattazione dei ricorsi proposti ai sensi del codice di procedura penale in camera di consiglio presso la Corte di cassazione si procede senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una parte privata o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito, via PEC, alla cancelleria che invia, con lo stesso mezzo, tale atto ai difensori che, a loro volta, entro il quinto giorno antecedente l'udienza possono presentare alla cancelleria, con atto scritto e via PEC, le conclusioni (comma 8);
- nei procedimenti civili e penali le deliberazioni in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto ed il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio. Nei procedimenti penali il presidente del collegio o un suo delegato sottoscrivono il dispositivo della sentenza o l'ordinanza ed il provvedimento è depositato in cancelleria. Tali disposizioni non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale che non siano svolte da remoto (comma 9);

- le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 221 del DL 34/2020, si applicano, ove compatibili, agli arbitrati rituali (comma 10).

### **3. Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 24)**

Fino al termine dello stato di emergenza, in deroga a quanto previsto dall'art. 221, comma 11, del DL 34/2020, il deposito di documenti, memorie, richieste e istanze relative alla conclusione delle indagini preliminari presso gli uffici delle procure presso i tribunali avviene esclusivamente tramite deposito dal portale del processo telematico che sarà individuato con successivo provvedimento. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali (comma 1).

Con successivi decreti saranno individuati gli ulteriori atti per i quali sarà possibile il deposito telematico sul medesimo portale (comma 2).

Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino al termine dello stato di emergenza è consentito il deposito con valore legale mediante PEC presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari indicati in apposito provvedimento pubblicato sul portale dei servizi telematici (comma 4).

Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite PEC, si provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Una copia è altresì inserita nel fascicolo cartaceo con l'attestazione della data di ricezione nella casella PEC dell'ufficio. Per gli atti di cui ai commi 1 e 2, l'invio tramite PEC non è consentito e non produce alcun effetto di legge (commi 5 e 6).

### **4. Misure relative allo svolgimento del processo amministrativo (art. 25)**

Le disposizioni che consentono la richiesta di discussione orale in modalità da remoto nel processo amministrativo (art. 4 decreto legge n.28/2020) si applicano anche alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei TAR che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e, fino alla medesima data, il decreto del Presidente del Consiglio di Stato che stabilisce le regole tecnico-operative per l'applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico prescinde dai pareri del Dipartimento della PCM competente in materia di trasformazione digitale, del Consiglio nazionale forense, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative (comma 1).

Nel periodo sopra indicato, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare (art. 60 D.Lgs. n.104/2010), ed omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, anche da remoto (comma 2).

Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 ed il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale di cui all'art. 4 del D.L. n.28/2020 può essere presentata fino a 5 giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale (comma 3).

#### **5. Disposizioni in materia di giudizio contabile (art. 26)**

La norma prevede che, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, dal 29 ottobre 2020 e fino al termine dello stato di emergenza, le adunanze e le udienze, alle quali è ammessa la presenza del pubblico, dovranno svolgersi a porte chiuse.

#### **6. Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario (art. 27)**

Con la presente disposizione, è stabilito che, fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale, conseguenti al predetto stato di emergenza, ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti, a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio potrà avvenire, anche parzialmente, in modalità da remoto, previo decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale. Il decreto dovrà essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.

In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria deve comunicare alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono, in ogni caso, considerati presenti a tutti gli effetti.

Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza, per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza, per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

Viene, inoltre, previsto che i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza potranno essere esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.